



COMUNE DI LUSERNETTA

Città Metropolitana di Torino

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.06.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 23.07.2026

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Presupposti del Tributo
Art. 3	Definizione di Rifiuto
Art. 4	Determinazione della Tariffa
Art. 5	Modalità di Computo delle Superfici
Art. 6	Cause di Esclusione
Art. 7	Produzione di Rifiuti Speciali - Riduzioni Superficiarie
Art. 8	Opzione per le Utenze non domestiche per la fuoriuscita dal Servizio Pubblico di Raccolta
Art. 9	Utenze domestiche: Quota Fissa e Quota Variabile
Art. 10	Utenze non domestiche: Quota Fissa e Quota Variabile
Art. 11	Istituzioni Scolastiche Statali
Art. 12	Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 13	Dichiarazione di Inizio, Variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 14	Tributo Comunale Giornaliero
Art. 15	Riduzioni Tariffarie
Art. 16	Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa
Art. 17	Riscossione
Art. 18	Funzionario Responsabile
Art. 19	Controlli
Art. 20	Accertamenti
Art. 21	Riscossione Coattiva
Art. 22	Contenzioso
Art. 23	Rateizzazione del Pagamento
Art. 24	Sanzioni e Interessi
Art. 25	Rimborsi
Art. 26	Norme Finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" (ex componente dell'Imposta Unica Comunale IUC abrogata dalla L. 27/12/2019 n. 160) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Qualora l'immobile insista anche sul territorio di un Comune limitrofo, la tassa sarà corrisposta al Comune nel cui territorio è situato il punto di raccolta più vicino all'accesso dell'immobile in argomento; nel caso di impossibilità ad applicare il criterio indicato, la TARI deve essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie.
2. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi), e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androne, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali (comprese strutture anche precarie volte al soddisfacimento di bisogni o ad usi che si protraggono nel tempo) o aree scoperte (superfici prive di edifici o di strutture edilizie, spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (quali androne, scale, ascensori, stenditoi o altri

luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

7. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
8. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
10. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 3

Definizione di Rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021.

Art. 4

Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata sulla base del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) approvato dall'Autorità ARERA con Delibera 31/10/2019 n. 443 e sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente territorialmente competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita

dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5

Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del 645 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
3. Per l'applicazione del tributo si considerano, ai sensi dell'art. 1 comma 646 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

Cause di Esclusione

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,

cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
 - f) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;
 - g) le aree possedute o detenute da coltivatori diretti che mantengono destinazione agricola quali le superfici produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di messi agricoli ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
 - h) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o nella dichiarazione di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficarie

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo (magazzini di materie prime e semilavorati) fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati, anche solo parzialmente, allo stoccaggio di prodotti finiti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione pari al 60%.
3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il dettaglio delle destinazioni d'uso dei locali occupati. Nel caso di magazzini dovrà essere adeguatamente documentato il deposito o

stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo oppure lo stoccaggio di prodotti finiti;

- b) presentare, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o copia dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) ovvero autocertificazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, entro il termine previsto dal regolamento comunale per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 8

Opzione per le utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze di cui al comma precedente, devono darne comunicazione preventiva al Comune via Pec entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata al Comune al fine di poter beneficiare della relativa riduzione.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 9

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando, in mancanza della Dichiarazione di cui all'Art. 13 del presente regolamento, un nucleo familiare di due occupanti, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso nucleo.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

Art. 10

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate tariffe diverse nel caso in cui le superfici attribuite all'attività secondaria svolta dall'utenza, e risultante da visura camerale, superi del 200% la superficie attribuita all'attività principale.
4. La tariffa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione permanente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo (ambulant, locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 11

Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 12 ed è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 12

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.1 c. 666 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, e viene riscosso direttamente dall'Entità Provinciale di riferimento. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 13

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 14

Tributo comunale giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorninel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% con un minimo di 2 €. É facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019 n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 15

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 15%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche (residenti e non) che procedono direttamente (attraverso l'utilizzo di compostiera) al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost

riutilizzabile nella pratica agronomica.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto a partire dall'anno successivo a quello in cui il soggetto interessato presenta richiesta di iscrizione all'albo dei compostatori. Nel caso di utenze condominiali la richiesta di iscrizione all'albo dei compostatori dovrà essere presentata direttamente dall'amministratore e la riduzione di cui al precedente comma 1) sarà rapportata al numero delle utenze condominiali.
3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 dell'art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i. la tariffa variabile è ridotta del 25% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
4. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 dell'art.1 della L. 147/2013 è riferita a qualunque processo di recupero (comma 10 art. 238 del TUA), ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati.
5. La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici imponibili i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI														
Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili")														
Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di recupero fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di recupero di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di recupero di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di recupero di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
50% , nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di recupero di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di recupero di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di recupero di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di recupero di oltre il 90%

6. La riduzione di cui all'art. 1 c. 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (legge di stabilità) non è applicabile in quanto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani stabilisce che il servizio pubblico di raccolta è esteso all'intero territorio comunale.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
9. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, con specifico atto deliberativo, ridurre la tariffa, per le utenze non domestiche che abbiano subito limitazioni della propria attività economica per cause indipendenti dalla loro volontà ed esterne alle dinamiche di impresa, quali riduzioni nell'afflusso di clienti e/o merci a causa di lavori stradali prolungati e situazioni di emergenza connesse ad eventi atmosferici e sanitari. A questo proposito l'Amministrazione comunale, anche tramite la formazione di un'apposita commissione consiliare, definisce i criteri per individuare le zone interessate dalle emergenze e stabilisce i criteri, anche in forma differenziata, per concedere la riduzione e ne quantifica l'entità. La riduzione è concessa, a tutte le utenze che ne fanno apposita richiesta entro il 30/09, nell'annualità successiva a quella in cui si è verificata l'emergenza, salva la fattibilità tecnica di inserirla già nell'annualità in corso in corso di approvazione del Piano Tariffario.
10. Le riduzioni oggetto del presente articolo e di cui al successivo articolo 16, sono riconosciute

esclusivamente alle utenze in regola con tutti i versamenti dell'imposta TARI. Qualora in sede di controllo il Comune verifichi la sussistenza di insoluti nei versamenti, provvede al recupero delle riduzioni concesse nelle annualità per le quali si è riscontrato l'insoluto, addebitandone l'importo sulla prima bolletta utile successiva.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo, sono cumulabili fra loro.

Art. 16

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'Allegato 3 sono indicate le agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificatamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Le attività agrituristiche così come definite dalla L.R. 23 febbraio 2015 n. 2, possono, in relazione al loro effettivo regime di somministrazione, richiedere l'applicazione della tariffa giornaliera, secondo i disposti e nei limiti del precedente articolo 14. La tariffa giornaliera non può in alcun caso essere inferiore a 150 giorni/anno.
3. Alle medesime attività è inoltre riconosciuta, previa specifica istanza da produrre entro il 31.12 di ciascun anno, la riduzione prevista dall'Art. 15 comma 2, connessa al riutilizzo del rifiuto umido all'interno del ciclo aziendale. Tale circostanza dovrà essere documentata con specifica relazione e potrà essere oggetto di verifica tramite sopralluogo del Servizio Ambientale.
4. È riconosciuta a tutti i soggetti residenti nel Comune, che si trovino in condizioni di grave indigenza e che per tale motivo siano assistiti in modo continuativo dai Servizi Sociali, l'esenzione totale dal pagamento del tributo. L'esenzione viene riconosciuta di volta in volta dalla Giunta Comunale previa presentazione, da parte dei Servizi Sociali, di apposita domanda corredata da una puntuale e dettagliata relazione sulle condizioni economiche del soggetto
5. È altresì non dovuto il tributo TARI per gli immobili detenuti ed utilizzati ai fini di pubblica utilità. Per pubblica utilità s'intende l'uso degli immobili per fini collettivi e per lo svolgimento esclusivo di attività pubbliche, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, Associazioni, Spazi di ritrovo collettivo, Organizzazioni di corsi con Patrocinio del Comune di Lusernetta. L'esenzione viene riconosciuta annualmente dalla Giunta Comunale, previa apposita domanda, corredata dall'elencazione delle attività svolte che determinano la pubblica utilità dell'uso degli immobili. Tale richiesta dev'essere presentata dal richiedente l'esenzione entro il 30.04 di ogni anno e comunque entro l'approvazione delle tariffe per l'anno da parte del Consiglio Comunale.

Art. 17

Riscossione

1. Il tributo è versato direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147 e dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193 convertito dalla L. 01/12/2016 n. 215.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Lusernetta che può avvalersi anche di un soggetto gestore del servizio per la gestione delle banche dati, l'elaborazione degli avvisi di pagamento e la rendicontazione degli incassi sulla base di apposite Convenzioni.
3. Il pagamento deve essere effettuato in n° 2 rate scadenti il 10/10 e 10/12 (soluzione unica 10/12) Fermo restando il numero di rate, scadenze diverse possono essere stabilite di anno in anno con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità ARERA n° 444/2019/R/rif "in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti è stato attivato lo "Sportello Utente", un portale online che, previa registrazione, consente agli utenti di verificare in autonomia i dati relativi alle proprie utenze rifiuti e verificare le bollette emesse. Con la registrazione al portale:
 - è responsabilità del Cliente provvedere a visualizzare / scaricare i documenti resi disponibili tramite il Portale;
 - il Cliente si impegna, in caso di variazioni relative ai dati presenti sul Portale, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente all'ufficio tributi del Comune.
6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di pagamento stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo da liquidare.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme annue inferiori a euro 5,00. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
9. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 14 del presente Regolamento
10. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 18

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 19

Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20 Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 21

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere:
 - il Comune di Lusernetta;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
5. Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni contenute nei commi 791 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità disciplinate nel regolamento delle entrate.

Art. 22

Contenzioso

1. In materia di contenzioso avverso i provvedimenti e li atti oggetto del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalla Legge.

Art. 23

Rateizzazione del pagamento

1. Il debitore, oltre che pagare tutto il dovuto in un'unica soluzione, può chiedere una rateizzazione se versa in una situazione di temporanea ed effettiva difficoltà, comprovata dal soggetto richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (per le utenze non domestiche anche attraverso la produzione di bilanci, libri contabili ed estratti conto). L'accoglimento dell'istanza esclude l'attivazione delle azioni di riscossione. Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono in piedi, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.
2. La rateizzazione avviene nei seguenti termini:
 - debito fino a 100 euro: nessuna rateizzazione;
 - debito da 101 a 500 euro: rateizzazione fino a quattro rate a cadenza mensile;
 - debito da 501 a 3.000 euro: rateizzazione da cinque a dodici rate a cadenza mensile;
 - debito da 3.001 a 6.000 euro: rateizzazione da tredici a ventiquattro rate a cadenza mensile;
 - debito da 6.001 a 20.000 euro: rateizzazione da venticinque a trentasei rate a cadenza mensile;
 - debito oltre 20.000 euro: rateizzazione da trentasette a settantadue rate a cadenza mensile.

3. Se la situazione del debitore peggiora la rateizzazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, a meno che non sia intervenuta una decadenza.
4. La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. Il debito, in questo caso, non è più rateizzabile, ma è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 24

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, è facoltà del Comune applicare le sanzioni previste dai commi 694, 695, 696, 697 e 698 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.
2. In caso di effettiva applicazione delle sanzioni il Comune provvederà ad applicare le sanzioni minime previste dalla legge.
3. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
4. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.

Art. 25

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Al fine di non gravare il contribuente di procedure per la riscossione della tassa di cui al presente Regolamento, qualora il medesimo risultasse a credito nei confronti del Comune per altri tributi esclusivamente locali, il credito relativo a quest'ultimi sarà compensato con gli importi TARI a debito. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 26

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della L. 160/2019 art 1 commi 792 e successivi relativamente alla riscossione coattiva.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2026.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Il Comune, attraverso la stipula di apposita convenzione, si avvale del soggetto gestore del servizio dei rifiuti per l'elaborazione degli avvisi di pagamento tari e della rendicontazione della riscossione.
2. Con apposito Regolamento, da emanarsi in base alle disposizioni contenute nell'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1992, può prevedersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D:Lgs. n.75 del 25 maggio 2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

Categoria	Descrizione	ka	Kb min	Kb max
1	Domestiche un componente	0,84	0,6	1
2	Domestiche due componenti	0,98	1,4	1,8
3	Domestiche tre componenti	1,08	1,8	2,3
4	Domestiche quattro componenti	1,16	2,2	3
5	Domestiche cinque componenti	1,24	2,9	3,6
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,30	3,4	4,1

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

Cat.	Descrizione	KC MIN	KC MAX	KD MIN	KD MAX
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	0,51	2,6	4,2
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,67	0,8	5,51	6,55
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,63	3,11	5,2
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,3	0,43	2,5	3,55
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,07	1,33	8,79	10,93
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,8	0,91	6,55	7,49
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	1	7,82	8,19
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1	1,13	8,21	9,3
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,58	4,5	4,78
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	1,11	7,11	9,12
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	1,52	8,8	12,45
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,72	1,04	5,9	8,5
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	1,16	7,55	9,48
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	0,91	3,5	7,5
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	4,5	8,92
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,84	7,42	39,67	60,88
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	6,28	29,82	51,47
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	2,38	14,43	19,55
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	2,61	12,59	21,41
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	10,44	49,72	85,6
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,04	1,64	8,56	13,45

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (CU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom} (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CU_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CU_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Riduzione	Descrizione	Modalità di Applicazione
Esenzione Totale del Tributo	Persone Residenti che si trovino in condizioni di grave indigenza e siano assistiti in modo continuativo dagli assistenti sociali	Esenzione riconosciuta di volta in volta dalla Giunta Comunale, prevista presentazione di apposita istanza da parte dei Servizi Sociali
Esenzione Totale del Tributo	Immobili detenuti ed utilizzati ai fini di Pubblica Utilità	Esenzione riconosciuta per l'anno in corso da parte della Giunta Comunale previa presentazione di apposita domanda entro il 30 aprile di ogni anno